

AVVERTENZA E INDICAZIONI

per quanto riguarda la colonna "**GENERI RICHIESTI**", è importante precisare fin d'ora alcuni aspetti:

- 1) il D.Lgs. 36/2023, art. 79 e l'allegato II.2, parte I, del medesimo codice, enunciano la disciplina afferente le specifiche tecniche di prodotti, servizi e forniture;
- 2) il comma 6 del citato allegato sancisce che: *"... Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto , le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall' espressione «o equivalente» "*.
- 3) E' di tutta evidenza che ogni singolo genere differisce dallo stesso prodotto da un'altra azienda per caratteristiche produttive ed organolettiche, per sostanze nutritive, qualità, per processo di trasformazione e conservazione, per gusto e per apprezzamento dei consumatori.
- 4) Nel tentativo di definire il prodotto desiderato con la massima attenzione per la sua qualità e per il gradimento degli utenti, alcune voci sono state affiancate da marchi specifici. Non è intenzione di questa Stazione Appaltante limitare la concorrenza, bensì fornire un supporto per l'individuazione della qualità a cui far corrispondere l'offerta economica, altrimenti un genere potrebbe essere indicato ad un prezzo residuale in ragione di una più bassa qualità proposta. L'offerente può in ogni caso offrire una proposta per un genere diverso dal marchio indicato, ma questo dovrà essere **"equivalente ovvero superiore"**, indicandone il marchio e intendendosi ad onere della stessa società offerente la prova di quanto dichiarato. Le inerenti valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante a meno di evidenti aporie logiche o fatturali (TAR Trentino TN sentenza 2017).
- 5) Per poter procedere alla valutazione delle offerte, la cosiddetta prova dovrà essere allegata e sottoscritta alla presente documentazione.
- 6) I generi soggetti alle prescrizioni citate sono stati inseriti unicamente nei casi ritenuti opportuni, limitandoli il più possibile.